

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

CII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPATARO

INDICE

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, relativo al riordinamento del Registro italiano navale. (3607)	1217
---	------

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BOLOGNA e SCIOLIS: Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del registro navale italiano. (569)	1217
PRESIDENTE	1217, 1218, 1222
AMODIO, <i>Relatore</i>	1217, 1219
SINESIO	1218, 1219, 1220, 1221
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> 1218, 1220, 1221,	1222
VIDALI	1219, 1220
ADAMOLI	1219, 1220, 1221
COLASANTO	1219, 1221
BOGONI	1222

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

DURAND DE LA PENNE: Ordinamento della professione di mediatore marittimo. (2480)	1222
PRESIDENTE	1222, 1223, 1224
AMODIO, <i>Relatore</i>	1222
SINESIO	1223
ADAMOLI	1224
SCHIANO	1224
DURAND DE LA PENNE	1224
BOGONI	1224
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	1224

Votazione segreta:

PRESIDENTE	1224
----------------------	------

La seduta comincia alle 9,45.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, relativo al riordinamento del Registro italiano navale (3607); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bologna e Sciolis: Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del Registro navale italiano (569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, relativo al riordinamento del Registro italiano navale »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bologna e Sciolis: « Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del Registro navale italiano ».

Il Relatore, onorevole Amodio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMODIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il Registro navale italiano fu fondato a Genova il 15 gennaio 1961 quale istituto privatistico e con funzioni di pubblica utilità. Con decreto 29 settembre 1870, n. 5900, questa caratteristica di istituto privatistico rimase inalterata e fu convenuto anche con successivo decreto del 1911 di trasformare il registro in ente pubblico e autonomo dallo Stato. L'attuale ordi-

namento del registro navale italiano deriva dal decreto luogotenenziale 22 gennaio 1947, che tende a una situazione di compromesso fra l'istituto privatistico e l'interesse pubblicistico. Il provvedimento non lasciò soddisfatte le categorie interessate. Dietro varie sollecitazioni il Governo presentò un disegno di legge che auspica modifiche all'attuale ordinamento del registro navale italiano. Questo disegno di legge, purtroppo, a causa della fine della legislatura, decadde. Ora i compiti del registro navale italiano sono mutati e occorre provvedere a un ordinamento adeguato alla nuova situazione.

Sulla natura giuridica di esso, purtroppo, le opinioni sono contrastanti. Infatti, a seguito della delega da parte dell'Amministrazione di funzioni sue proprie (accertamento e controllo delle condizioni di navigabilità, di stazzatura e di sicurezza) il Registro è venuto ad assumere una veste pubblicistica che si sovrappone a quella privatistica di organo di classificazione.

Per chiarire questa natura giuridica e provvedere anche a talune riforme strutturali (ecco il motivo per cui concluderò in un certo senso) il Governo aveva presentato il disegno di legge da me citato. Al fine di dare all'Istituto un assetto definitivo, che non dia adito a dubbi sulla natura giuridica della sua attribuzione, vorrei concludere — in merito alla proposta di legge n. 3607 sottoposta al nostro esame — con un invito al Governo a rielaborare, alla luce delle ultime conoscenze, un disegno di legge che disciplini definitivamente il Registro italiano navale. Questo, ovviamente, esclude di dare parere favorevole al disegno di legge in esame che non risolverebbe nulla, ma aggiungerebbe un nuovo Vicepresidente, il quale per giunta sarebbe scelto, se non erro, fra i funzionari del Ministero, quando attualmente già il Presidente è un funzionario del Ministero. Pertanto come Relatore mi dichiaro contrario al suddetto disegno di legge e pregherei il Governo di ripresentare un nuovo provvedimento.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 569, d'iniziativa degli onorevoli Bologna e Sciolis, concernente l'aggiunta di un rappresentante di Trieste nella composizione del Consiglio di amministrazione del Registro navale, concludo dichiarandomi senz'altro favorevole come Relatore, in quanto è logico che in questo caso Trieste non possa rimanere assente da questo importante aspetto della vita nazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Amodio e dichiaro aperta la discussione generale.

SINESIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. A me spiace constatare come tante volte nella dilazione dei problemi si cerchi una soluzione a qualcosa che, a mio avviso, va affrontato decisamente. Perché se è vero — come è vero, onorevole Sottosegretario — che noi abbiamo navi che affondano e marinai che muoiono, è perché non solo non vengono rispettate le norme sulla sicurezza, ma anche perché spesso volte ci troviamo dinanzi ad un Registro navale che è impotente, dati gli interessi che rappresenta; e non è capace di svincolarsi da quella che è stata la impostazione della sua primogenitura.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Faccio notare che, dal punto di vista tecnico, è uno dei migliori del mondo.

SINESIO. Però non bisogna dimenticare che è nato come istituto privatistico, rappresentante gli interessi degli armatori; e confermo che il Registro navale italiano continua ancora — anche se nel 1911 venne riconosciuto dallo Stato — su un indirizzo che non è certo quello obiettivo e sereno che dovrebbe avere; ma spesso volte risente del peso degli interessi dell'armamento privato italiano.

Per cui sarebbero da accogliere la prima e la seconda richiesta, perché io all'*ottimo* preferisco il *buono*, onorevole Amodio, perché l'ordinamento definitivo non l'avremo mai, e non si può continuare a creare un notevole disagio nella classe navale italiana.

Certe voci sparse in relazione al bilancio hanno avuto origine al Registro navale, da parte di qualcuno che, malgrado il volere del Governo, ha conquistato una posizione di preminenza e non vuole che questi pareri — appunto perché servono certi interessi — vengano in certo qual modo sminuiti oppure diluiti da parte dello Stato.

Occorre riconoscere che si ottempera a due fatti principali: innanzitutto ci si trova di fronte a una flotta, come dice l'onorevole Adamoli, vecchia, seppure cresciuta smisuratamente, che ha bisogno di controllo continuo e quindi della presenza di un organo più completo non solo dal punto di vista tecnico ma della vigilanza. In secondo luogo occorre mettere in rilievo come questo istituto di diritto privato ha avuto attribuite funzioni di diritto pubblico, di interesse pubblico, precisamente quelle indicate nell'articolo 3 del decreto che riguarda la sicurezza navale. Per

cui, a mio avviso, se il Governo ci dicesse che entro quindici, venti giorni si deve provvedere all'approvazione di un disegno di legge che elimini, però, tutti i dubbi e tutte le perplessità sull'argomento, noi non potremmo che essere d'accordo. Ritengo invece che questa richiesta di dilazione significa che noi faremo finire la legislatura per poi ripresentare, alla prossima, un disegno di legge sul registro navale italiano. Ritengo quindi che il disegno di legge vada approvato con le modifiche contenute nel disegno di legge e nella proposta di legge Bologna Sciolis. Una volta approvati i due provvedimenti il Governo potrà apporrtarvi delle modifiche approntando un altro disegno di legge.

Per intanto questo consentirebbe di poter guardare con serenità in un settore che attualmente desta non poche preoccupazioni. L'orientamento espresso dall'onorevole Relatore mi sembra invece che voglia significare voler camminare all'indietro e io sono contrario a questo atteggiamento.

AMODIO, *Relatore*. Non è vero che si vuol tornare indietro.

SINESIO. In fin dei conti con il disegno di legge n. 3607 si vuol salvaguardare, con la presenza di un funzionario dello Stato, la sicurezza di tutti i naviganti.

VIDALI. Sono d'accordo sulla proposta di legge degli onorevoli Bologna e Sciolis, perché Trieste non sia esclusa dal registro navale italiano. In merito al disegno di legge riterrei utile un rinvio dell'esame relativo, per poter meglio valutare il problema in ogni suo aspetto.

ADAMOLI. Gradiremmo conoscere dal rappresentante del Governo quali prospettive ha di fronte al problema del registro navale. Per mio conto sono d'accordo con le considerazioni fatte dall'onorevole Sinesio. È in effetti un grosso problema, però sinceramente non ci sembra che questo disegno di legge sia tale da poter in qualche modo modificare la situazione esistente.

Va bene che la presenza di un Vicepresidente nominato dal Ministero fra i suoi esperti navali dà la garanzia di una maggiore rappresentanza dell'interesse pubblico: questo può essere riconosciuto giusto (d'altra parte è un disegno di legge che manca di stile parlamentare: evidentemente il Governo nel presentarlo ha avuto la prospettiva di essere più pesante di quanto non lo sia oggi). Però il problema del Registro navale è veramente una grossa cosa; ed io sarei d'accordo di attendere per affrontarlo nel suo assieme, pur

riconoscendo valide tutte le argomentazioni presentate dal collega onorevole Sinesio.

Se il rappresentante del Governo ci può dire a che punto sono questi studi e quando si prevede la presentazione di questo famoso provvedimento organico sul riordinamento del Registro navale, potremmo orientarci; perché se si andasse troppo oltre, allora sarei d'accordo col collega onorevole Vidali di approvare — la prossima seduta — il disegno di legge.

COLASANTO. Le maggiori discussioni vertono sulle preminenti funzioni del Registro navale, per stabilire se esse siano di carattere pubblico o di preminente interesse privato. In alcune nazioni esso ha carattere di iniziativa privatistica; da noi sta in una zona intermedia. Sostanzialmente, come ebbi occasione di dire anche due anni fa, a mio modo di vedere, il Registro navale italiano, così come congegnato, deve contemporaneamente lasciare ai privati la libertà di agire nel loro interesse, ma dare contemporaneamente allo Stato tutti gli strumenti atti per la funzione pubblicistica che esso ha e che io configurerei così:

1 Presidente, logicamente nominato dal Governo;

2 Vicepresidenti: uno addetto alle costruzioni navali, per la sicurezza delle navi in alto mare; l'altro molto aggiornato per quanto riguarda la valutazione corpo-nave, specialmente ai fini delle assicurazioni.

Si tratta praticamente di dar luogo alla costituzione del Registro navale in due sezioni: una di carattere esclusivamente pubblicistico e costituita da tecnici del ramo; l'altra in cui si lasci un notevole respiro alle questioni di carattere privatistico che interessano particolarmente le assicurazioni corpo nave.

A questo punto, se siamo d'accordo, si potrebbe anche andare avanti ugualmente nell'esame del disegno di legge tenendo conto degli emendamenti che presento e che prevedono: all'articolo 3 che uno dei Vicepresidenti deve essere esperto di costruzioni e riparazioni navali; l'altro in materia di valutazioni del corpo-nave; all'articolo 4, dove parla di deleghe del Presidente ai Vicepresidenti, io propongo di specificare: «specialmente in relazione alle competenze per le quali sono stati scelti»; e infine all'articolo 6 in cui verrebbe stabilito che il Comitato può dividersi in due sottocomitati per adempiere ai due compiti diversi: costruzioni navali e sicurezza in mare e valutazione dei corpi navi.

VIDALI. Vorrei un chiarimento: come è composto attualmente il Consiglio di amministrazione?

ADAMOLI. Secondo quanto previsto dalla legge del 1947.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Sono lieto di fare qualche dichiarazione a seguito di ciò che è stato detto dinanzi alla Commissione, e che ha vivamente interessato noi tutti.

Ad avviso del Governo, che segue — mi pare — quello della prevalenza della Commissione (ed anche secondo il mio convincimento personale di studioso) il Registro navale è un organismo pubblico.

Noi, è vero, abbiamo visto le varie fasi ricostruite dall'onorevole Amodio e appreso dall'onorevole Sinesio vari elementi, per cui il dubbio è sorto, anche sulla base di un passo che accompagnava la legge della quale parliamo, dove si accennava a determinati aspetti privatistici.

Senonché, signori colleghi della Commissione, non si può parlare di una natura privatistica quando si pensi alla funzione, alla composizione ed ai controlli da parte delle autorità tutorie, ed all'efficacia giuridica certificante e, alla posizione del Registro italiano rispetto all'efficacia certificante dei Registri esteri, ed alle delegazioni che si possono fare al Registro italiano in materia di accertamenti che possono interessare l'estero.

E a completa *ratio* di argomenti — e vado oltre la tesi dell'onorevole Sinesio — non si può non procedere nelle riforme e negli studi che stiamo compiendo, se non verso questa soluzione pubblicistica.

Credo quindi di poter rassicurare gli onorevoli colleghi che gli studi, cui ho accennato, non rinverranno il problema *sine die*. A me pare che questo disegno di legge — anche se commendevole — presentato dal Governo in data 1° febbraio 1962, non sia del tutto superato, come è stato sostenuto. In ogni modo, il fatto di avere qui segnalato qualche lacuna, il fatto di avere accentuato le critiche, significa pungolare il Governo, perché il Governo dev'essere pungolato dal Parlamento.

Mi impegno, quindi, a sollecitare gli organi competenti perché sia dato il massimo impulso ai nostri studi. Evidentemente non pongo limiti di tempo, perché non posso farlo. Anche per consentire che questi studi siano condotti con la massima solerzia possibile. Ma, parallelamente, il problema è di riunire in un organico progetto tutta la materia. Per far questo, occorre rivedere la com-

posizione degli organi dove sono rappresentate le categorie e le amministrazioni pubbliche interessate, rivedere l'efficacia dei controlli da parte delle autorità tutorie.

Si è parlato di deliberazione elettiva del consiglio di amministrazione e si è parlato di un atto di nomina ministeriale. Il che può avere il suo significato. Ma andiamo molto cauti a parlare di rappresentante dello Stato.

La nomina si pone contro il principio democratico elettivo, perché il Presidente o il Vicepresidente vengono nominati ad *libitum*; con molto spirito di comprensione io debbo ammettere che la norma non corrisponde al fine.

Rinnovo quindi alla Commissione l'assicurazione che un punto così importante — come del resto è stato sottolineato dall'onorevole Adamoli — cioè il problema dell'organo che viene a presiedere sulla sicurezza della navigazione, sarà oggetto dello studio più approfondito e della massima larghezza possibile di vedute, da parte di chi sarà investito di esaminare la questione.

SINESIO. Le parole dell'onorevole Sottosegretario mi hanno certamente tranquillizzato, perché allontanano le mie preoccupazioni con delle tesi che andavano oltre il mio appassionato intervento.

D'altro canto l'onorevole Sottosegretario ha confermato quanto io ho sostenuto, e cioè la possibilità di un riordinamento generale di questo istituto del Registro navale italiano, nel senso di adeguare le sue funzioni di istituto pubblico, con tutti i poteri che provengono a un istituto pubblico, alla nuova situazione.

In questo disegno di legge — e l'onorevole Sottosegretario l'ha confermato — quando si dice rappresentante dello Stato, si viene ad affermare la tesi che il Vicepresidente — che viene nominato dallo Stato — ha il compito di garantire lo Stato del controllo che esso deve esercitare verso l'istituto. Nel disegno di legge non si parla di cariche elettive per dare allo Stato medesimo la sicurezza di avere questo controllo attraverso un rappresentante nominato d'ufficio, in un istituto che è la rappresentanza di tutti gli armatori italiani.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. A mio avviso, e secondo questo discorso, si avrà maggiormente l'interesse dello Stato di quanto non si verificerebbe con la semplice nomina; poiché sarà il sistema di controllo dello Stato ad interferire all'interno.

SINESIO. Ora che il Governo ci ha confermato autorevolmente che il disegno di legge, per riorganizzare tutta la materia, sarà

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

presentato entro 15-20 giorni in modo da poterlo discutere al più presto, io sarei d'accordo per il brevissimo rinvio; altrimenti non mi resterebbe che ripetere — riprendendo la frase che ho detto poco fa — che all'ottimo preferisco il buono e che converrebbe approvare i due provvedimenti di legge per smuovere un po' la situazione che — mi si dice — si tende invece a cristallizzare sulle attuali posizioni.

Ora, siccome bisognerebbe tradurre l'impegno, — come dice l'onorevole Sottosegretario — in una realtà palpitante che è una legge, vorrei che il Governo si pronunciasse (anche nell'interesse dei lavoratori che mi permettono di tutelare) sull'impegno di presentare il nuovo disegno di legge. Non dobbiamo dimenticare che se la presentazione dovesse avvenire anche in un numero ristrettissimo di mesi, non faremmo in tempo ad approvarlo per via del termine della legislatura.

Se invece la presentazione è prevista a breve termine, non ho nulla in contrario ad attendere, perché qui non ci sono posizioni da difendere, e come invece vorrebbero le voci artatamente messe in circolazione: qui c'è la posizione dello Stato che agisce democraticamente.

Per cui, se il Governo vuole un rinvio per avere la possibilità di fare un nuovo testo non mi oppongo, perché logicamente siamo tutti d'accordo per fare un testo migliore. Però se questa presentazione del nuovo testo dovesse avvenire troppo tardi pregherei il nostro Presidente di far proseguire la discussione del disegno di legge n. 3607 e della proposta di legge degli onorevoli Bologna e Sciolis che sono all'ordine del giorno della nostra Commissione.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Faccio presente che per quanto riguarda la proposta di integrazione del Consiglio di amministrazione con l'aggiunta del rappresentante di Trieste, il Governo è completamente favorevole.

SINESIO. Se si tratta di una sola quindicina di giorni di rinvio, si può rinviare anche la discussione della proposta di legge n. 569. Ad ogni modo l'onorevole Sottosegretario mi consenta di esprimere la mia amarezza: se si tenta di far passare subito questo provvedimento, che voterò favorevolmente, ciò significa che si vuole rinviare *sine die* il riordinamento del Registro navale.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Lo escludo totalmente.

COLASANTO. Ritengo che occorra fare qualcosa al più presto. Allo stato dei fatti mi pare che dovremmo rinviare di quindici giorni

e non *sine die*. In questo lasso di tempo il Governo potrà esaminare i miei emendamenti, e quindi la possibilità di accettarli o meno, oltre alla possibilità di presentarne dei nuovi. Potremo così esaminare il disegno di legge prima delle ferie di fine anno, approvarlo e mandarlo al Senato. Questo è l'ultimo termine utile perché la legge sia emanata nella presente legislatura.

ADAMOLI. Signor Presidente. Le dichiarazioni del Sottosegretario non sono del tutto tranquillanti, perché dalle sue affermazioni non risulta che noi possiamo in breve tempo affrontare la discussione di tutti i problemi del Registro navale.

D'altra parte la dichiarazione del Sottosegretario di voler accettare la proposta di legge su Trieste — sulla quale siamo perfettamente d'accordo — secondo noi sottolinea la previsione che di questo problema per ora non se ne farà di nulla. Se il Sottosegretario fosse convinto che la discussione su tutti i problemi del Registro navale potrà avvenire fra breve, non ci sarebbe nessuna necessità di approvare subito il provvedimento per Trieste, dato che fra brevissimo tempo si potrebbe affrontare la discussione più vasta nella quale esso potrebbe essere incluso.

Noi siamo partiti da considerazioni obiettive. C'è un Registro navale e c'è un disegno di legge che mira a rafforzare la rappresentanza pubblicistica in questo Ente; però dobbiamo tener presente che la situazione di fatto del Registro navale italiano richiede un riequilibrio della situazione generale del Registro stesso, e io sono convinto che se facciamo una legge, essa deve essere valida sempre e non in via provvisoria.

L'attuale situazione del Registro navale, nel modo come è sorta, crea dei grossi problemi; e poiché qui non siamo certi di affrontarli tutti in modo organico e completo, cerchiamo almeno di tamponare una delle situazioni immediatamente salvabili. È questa una volontà positiva che si esprime: è un intervento che il Governo ha creduto necessario fare non molto tempo fa e che fra l'altro risponde anche ad una situazione obiettiva.

Ora il Governo non ci da assicurazioni precise sul problema generale e chiede la votazione immediata del provvedimento per Trieste. Non ho detto che non siamo d'accordo per votare la legge che include il rappresentante triestino nel Consiglio di amministrazione del Registro navale; però siccome il fatto che il Governo chieda prima l'approvazione di questo provvedimento, dimostra che neppure esso crede alla possibilità di discu-

tere entro brevissimo termine il problema generale del Registro navale italiano.

Perciò noi chiediamo subito la discussione e la votazione dei due provvedimenti congiunti.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Propongo di fare un rinvio della discussione a data fissa, con ripresa della medesima prima delle ferie natalizie. Non è possibile iniziare subito la discussione sulla base degli emendamenti dell'onorevole Colasanto, perché il problema è più vasto.

BOGONI. Sarebbe più utile, a mio avviso, che il Governo presentasse emendamenti al disegno di legge in esame, comprendenti tutte le osservazioni e le tesi che si intendono introdurre nel provvedimento stesso.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Faccio esplicita riserva che un sistema siffatto possa consentire al Governo di introdurre, in una materia così delicata e complessa, tutti i concetti che intende esprimere per la formazione di un istituto organico *ex novo*.

Devo ripetere l'assicurazione agli onorevoli colleghi che la discussione verrà ripresa il più presto possibile. A maggiore garanzia proporrei di fissare la data del dodici dicembre per la ripresa della discussione stessa.

PRESIDENTE. Vi è una proposta dell'onorevole Sottosegretario di rinviare la discussione del disegno di legge n. 3607 alla seduta del 12 dicembre. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per quanto concerne la proposta di legge n. 569, a seguito di quanto emerso dalla discussione ritengo che se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito il passaggio immediato all'esame dell'articolo unico della medesima.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo unico:

« La lettera n) dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, sulla composizione del Consiglio d'amministrazione del Registro navale italiano è sostituita dalla seguente:

« n) I rappresentanti delle Camere di commercio di Genova, Venezia, Napoli e Trieste nominati dalle rispettive Camere ».

Poiché la proposta di legge consta di un solo articolo, essa sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Ordinamento della professione di mediatore marittimo (2480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Ordinamento della professione di mediatore marittimo ».

Il Relatore, onorevole Amodio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMODIO, *Relatore*. Assieme agli agenti di cambio, solo i pubblici mediatori marittimi, cioè i mediatori marittimi abilitati ai pubblici uffici sono inclusi nella disciplina della professione di mediatore. Gli altri mediatori sono quindi non abilitati ai pubblici uffici in quanto non iscritti nello speciale ruolo della legge del 1913 e sono quindi assoggettati a un nuovo ordinamento, a differenza dei pubblici mediatori marittimi.

Tutti i mediatori marittimi sono assoggettati alla legge professionale, secondo la quale tutti i mediatori marittimi sono chiamati pubblici mediatori giuridicamente. Però questo titolo spetta soltanto ai mediatori marittimi abilitati ai pubblici uffici, cosicché è sorta una situazione che occorre modificare non essendovi ragioni che la stessa attività professionale comporti due differenti ordinamenti.

I mediatori marittimi sono infatti regolati da due leggi diverse, a seconda che siano o meno abilitati anche ai pubblici uffici.

La proposta di legge in esame vuole ovviare a questa situazione. Per quanto concerne la figura e l'attività del mediatore, le norme contenute nel titolo settimo del progetto, relative ai contratti di noleggio e di trasporto marittimo, riferendosi agli articoli 385 e 396 del codice della navigazione, stabiliscono che unicamente mediante lo scritto tra le parti si dà luogo ai contratti. Nella realtà, invece, i contratti sono validi anche se firmati dal mediatore per tramite del quale sono stati conclusi.

Ciò dipende dal fatto che questi contratti ordinariamente si stipulano fra persone lontane, e talvolta la loro esecuzione deve avere inizio immediato; quindi non vi sarebbe neanche il tempo per il mediatore di far pervenire un originale del contratto alle due parti per ottenere la loro firma ed effettuare lo scambio dei contratti firmati.

Occorre quindi adottare il concetto di scrittura ai limitati fini della prova di questi contratti, alquanto più ampio di quello assi-

curato dal libro VI, sezione II, titolo II del Codice civile, anche per attribuire valore di scrittura ai telemessaggi, dato che ormai, nella grandissima maggioranza dei casi, le trattative in questo campo si svolgono esclusivamente a mezzo telescrivente, e nessuna norma ha ancora precisato quale sia, ai fini probatori, il valore del messaggio Telex.

Come è stato messo in rilievo in un recente studio apparso sulla rivista di *Diritto commerciale*, siccome l'utente del servizio Telex conserva, sul foglio della propria telescrivente, la riproduzione meccanica della dichiarazione che trasmette e che è trascritta sul foglio della telescrivente del destinatario, quest'ultimo non può negare di aver ricevuto tale comunicazione dal mittente, il quale a sua volta non può negare, in caso di contestazione, di averla trasmessa.

È quindi giustificata l'equiparazione del telemessaggio al telegramma, dato che questo ha carattere di prova scritta anche quando non sia firmato dal mittente, ma da lui sia stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio telegrafico (articolo 2705 del Codice civile). Naturalmente — così come il telegramma privo della firma del mittente — chi se ne vuole avvalere, in caso di contestazione, deve dare prova della provenienza del messaggio dalla persona a cui lo attribuisce. Tale prova può esser però fornita con qualsiasi mezzo consentito dalla legge, e così anche mediante perizia o testimonianza. Non si tratta infatti di provare un contratto, ma solo il fatto materiale dell'avvenuta trasmissione del telegramma dall'apparecchio del mittente a quello del destinatario.

Queste ragioni e quelle illustrate dalla relazione, giustificano l'approvazione di questa proposta che, d'altra parte, non lede gli interessi di quanti sono attualmente abilitati ad esercitare la professione di pubblico mediatore in affari marittimi, perché un'apposita norma transitoria dispone che essi dovranno ottenere di diritto l'iscrizione nel nuovo ruolo. Né la proposta può determinare una ingiustificata posizione di monopolio a favore dei mediatori marittimi iscritti dato che essa lascia completamente libera l'attività di mediazione nel campo degli affari marittimi al mediatore occasionale. Essa, cioè, regola solo l'attività professionale e solo per la stessa impone l'obbligo dell'iscrizione previo superamento degli esami di abilitazione e costituzione della cauzione.

Sempre allo scopo di non creare ingiustificatamente delle limitazioni, la proposta di

legge riduce ad una semplice prova pratica l'esame di abilitazione per l'iscrizione alla sezione prima del ruolo; cioè per l'abilitazione ad intervenire in affari marittimi relativi al traffico di cabotaggio. Essa stabilisce che questi esami abbiano luogo presso tutte le camere di commercio a giurisdizione marittima. Solo per l'iscrizione alla seconda sezione del ruolo, cioè per l'abilitazione ai pubblici uffici e ad intervenire negli affari marittimi senza limiti di stazza e di traffico, è imposto un esame più severo e anche teorico da svolgersi in un'unica sede presso la Camera di commercio di Genova.

La proposta di legge all'articolo 1 impone l'obbligo dell'iscrizione nel ruolo di mediatore marittimo per l'esercizio della relativa attività professionale. L'articolo 2 dichiara che l'esercizio di questa professione è incompatibile con qualunque impiego pubblico e privato, salve poche eccezioni ben precisate.

Il titolo secondo tratta dei ruoli speciali dei mediatori marittimi e precisa che il ruolo è diviso in due sezioni, nelle prima delle quali sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad intervenire nel traffico di cabotaggio, mentre nella seconda figurano quelli abilitati ad intervenire senza limitazione di stazza.

L'articolo 4 determina i requisiti per la iscrizione alla prima sezione del ruolo; l'articolo 5 quelli per l'iscrizione alla seconda sezione. Così via, tutti gli altri articoli disciplinano l'intera materia.

Alla luce di quanto ho detto, sono d'accordo come Relatore per l'approvazione della proposta di legge, salvo qualche emendamento che mi riservo di illustrare in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

SINESIO. Ho già avuto occasione di esprimere il mio parere favorevole alla proposta di legge n. 2480, in sede di relazione al bilancio della Marina mercantile; e lo confermo oggi.

Propongo però che siano apportati degli emendamenti: uno relativo all'articolo che prevede che gli esami per l'iscrizione alla seconda sezione del ruolo si svolgano esclusivamente a Genova. Non per portare via qualche cosa a Genova, ma per non sacrificare coloro che abitano per esempio a Bari o Palermo vorrei modificare la disposizione in modo da renderla meno drastica nei loro riguardi.

L'altra modifica riguarda la cauzione che, per l'iscrizione alla prima sezione, è di 500 mila lire e di 1 milione per la seconda.

Quando constato l'esistenza di preclusioni di questo genere, immediatamente penso ad una discriminazione, alla possibilità di poter chiudere l'ingresso in questi ruoli a coloro che non hanno la possibilità di versare la cauzione.

Per cui, a mio parere, si potrebbe limitare ulteriormente questa cauzione oppure, per mezzo di una dichiarazione, abbinarla alla classe di appartenenza per il porto nel quale si lavora.

A parte queste due riserve, ritengo che la proposta di legge debba essere approvata.

ADAMOLI. D'accordo sulla proposta di legge, per la quale chiediamo il passaggio agli articoli nella prossima seduta, in modo da poter presentare e illustrare eventuali emendamenti.

Per quanto riguarda la cauzione, concordo che si tratta di un problema da esaminare; perché qui la cauzione viene richiesta per garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore. Ma il mediatore, come tale, nella sua figura giuridica, non assume obbligazioni; e la considerazione quindi che faceva il collega onorevole Sinesio diventa ancora più importante. Saremmo d'accordo se si trattasse di una garanzia verso terzi; però allora non sarebbe neppure sufficiente; ma siccome qui si tratta di un mediatore, una cauzione simile, che non viene richiesta nemmeno alle società, non è necessaria nella misura prevista dalla proposta di legge.

Per questi motivi non entro nel merito. In sede di discussione degli articoli mi riservo di presentare degli emendamenti.

SCHIANO. Sono d'accordo in linea di massima. Al fine di rendere più spediti i lavori della nostra Commissione, vorrei fare qualche osservazione.

Per quanto concerne la cauzione, ritengo che 500 mila lire o un milione, non offrano le garanzie richieste. Sarei del parere di richiedere una garanzia bancaria. Per quanto concerne invece la documentazione dei requisiti, cioè il certificato di moralità, di cui si parla nella legge, vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che queste note di moralità sono ormai superate dal tempo, perché si tratta di un documento che viene rilasciato con le modalità che tutti sappiamo, creando delle discriminazioni notevoli. Non lasciamo quindi che venga dato un giudizio

sulla nostra moralità, da parte di chi non è in grado di giudicare la moralità.

DURAND DE LA PENNE. Ringrazio l'onorevole Relatore per la chiara esposizione fatta e vorrei intervenire sui due punti sollevati dall'onorevole Sinesio.

Circa la questione delle commissioni di esame, che dovrebbero essere poste in diverse città, come sostiene l'onorevole Sinesio, proporrei di lasciare le cose come stanno, cioè con sede unica Genova. Perché è vero che in questo caso vi sarebbe aggravio di spesa da parte degli esaminandi, ma spostando la Commissione, l'aggravio di spesa si sposterebbe sui componenti della stessa e sarebbe senz'altro maggiore.

Quanto alla garanzia richiesta attraverso la cauzione, vorrei ricordare che i mediatori spesso incassano e versano delle somme, degli anticipi. Il mezzo milione richiesto come cauzione non sarà gran cosa, ma è sempre una forma di garanzia da parte di chi è delegato a incassare o a versare denaro.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOGONI. Propongo di rinviare ad una prossima seduta il passaggio agli articoli per dar modo agli onorevoli colleghi di predisporre gli emendamenti che intendono presentare ai vari articoli di questo provvedimento.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Sono favorevole a un rinvio del seguito della discussione allo scopo di migliorare, se possibile, la proposta di legge attraverso opportuni emendamenti ai vari articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che l'esame degli articoli viene rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

« BOLOGNA e SCIOLIS: « Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1962

Stato 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordina-
mento del Registro navale italiano » (569):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Amadei Giuseppe, Amodio, Ar-
mato, Armosino, Babbi, Bardanzellu, Bian-

chi Gerardo, Bogoni, Boidi, Canestrari, Co-
lasanto, Fabbri, Francavilla, Mancini, Mar-
chesi, Petrucci, Polano, Pucci Anselmo, Ra-
vagnan, Sales, Schiano, Sinesio, Spataro, Vi-
dali.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI